

ritenere già quasi completamente organizzata con la data di entrata in vigore della legge, essa non poteva in un sol tempo assorbire ed assimilare nella propria organizzazione le amministrazioni dei vari portafogli; ciò anche a prescindere dalla necessità del tempo occorrente alle compagnie cedenti per preordinare tutti gli elementi di valutazione e tutti gli atti necessari per la consegna dei portafogli.

Da ciò i ritardi nelle assunzioni dirette da parte dell'Istituto delle amministrazioni dei portafogli ceduti e quindi i rimborsi di spese per amministrazione dei portafogli delle compagnie stesse.

Tali ragioni consiglierebbero di fare gravare il rimborso di spese di amministrazione fatte dall'Istituto alle compagnie cedenti non sul capitolo "spese di amministrazione dell'esercizio" ma sul capitolo "spese di impianto e di avviamento". E sulle stesso capitolo sarebbe consigliabile di fare